



Delibera della Giunta Regionale n. 239 del 31/05/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN RELAZIONE ALLE SANZIONI COMMUNATE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. N.54/1985 E SS.MM.II. .

PREMESSO:

- a. che, con L.R. n.13/1983, venivano dettate le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, tali originariamente o divenute per effetto della depenalizzazione di cui alla L.n.689/1981;
- b. che le norme di cui alla L.R. n.13/1983 trovano applicazione, tra l'altro, in relazione alle sanzioni comminate dall'Amministrazione Regionale in materia di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii. in tema di cave e torbiere;
- c. che, con Deliberazione della G.R. n.2273/1999, venivano dettate le norme per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di cave, torbiere, acque minerali e termali;
- d. che, per l'applicazione delle suddette sanzioni e per la riscossione coattive delle medesime, è competente il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che vi provvede nel rispetto della norma della L. 24/11/1981, n°689 e della L.R. 10/01/1983, n°13;
- e. che con delibera di G.R. n°1546 del 06/08/2004, modificata ed integrata dalla deliberazione n°1904 del 22/10/07 e dalla successiva n°1002 del 15/06/2007, la giunta Regionale ha disciplinato l'esercizio della delega di cui all'art. 38 bis della L.R. 54/85;
- f. che con le citate deliberazioni, in particolare, fu attribuita al Coordinatore dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", ora "Settore Sviluppo Economico", in cui era incardinato il "Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere Acque Minerali e Termali" la competenza, mediante una Commissione presieduta dallo stesso Coordinatore o suo delegato, per l'esame dei scritti difensivi, l'adozione delle ordinanze – ingiunzioni o quelle di archiviazione, oltre che per la tenuta dello schedario dei trasgressori in materia di cave;
- g. che con l'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, concernente "disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008", è stato disposto il trasferimento del Settore "Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali" nell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione;
- h. che con Delibera di G.R. n°245 del 08/02/08, in attuazione della L.R. 30 gennaio 2008, n°1, la Giunta oltre ad istituire i Servizi 01 e 02 del Settore 12, ha modificato le delibere di G.R. n°1546 del 06/08/04, n°1904 del 22/10/04 e n°1002 del 15/06/2007 per le parti non conformi alla medesima delibera 245/08;
- i. che pertanto le competenze in testa all'A.G.C. 12, per quanto attiene la valutazione dei scritti difensivi e relativa commissione per la materia cave, sono da intendersi in testa al Coordinatore dell'A.G.C 15;

TENUTO CONTO:

- a. che i Settori Provinciali del Genio Civile, titolari, per effetto delle Deliberazioni della G.R. nn. 1546/2004, 1904/2004 e 1002/2007, della competenza in materia di vigilanza e polizia mineraria, adottano, per i casi di violazione delle norme di cui alla L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., i provvedimenti ivi previsti, segnatamente quelli di cui agli artt.13, 14, 17, 23 comma quarto, 26, 27 e 28;
- b. che il Settore Ricerca e Valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali, titolare, per effetto dell'art.22, L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., della competenza in materia di raccolta di dati statistici in relazione alle attività estrattive autorizzate, provvede, in caso di inottemperanza delle ditte esercenti all'obbligo di comunicazione, alla irrogazione delle sanzioni di cui all'art.28, comma quarto, della citata legge;
- c. che i Settori suddetti provvedono, altresì, all'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 3 e ss. della L.R. n.13/1983, finalizzati, in caso di mancato pagamento in misura ridotta da parte dei trasgressori, all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione ovvero archiviazione, rientrando nelle attribuzioni del Coordinatore dell'A.G.C. 15;
- d. che la competenza ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ovvero archiviazione, di cui all'art.8, L.R. n. 13/1983, la quale definisce il procedimento amministrativo, fa capo, per effetto della L.R. n. 1/2008 e della Deliberazione della G.R. n. 245/2008, al Coordinatore dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, il quale provvede sentita la Commissione già prevista presso la A.G.C. 12 ed istituita, presso l' A.G.C. 15, con proprio Decreto n. 6 in data 01.04.2008;

CONSIDERATO

- a. che in seguito al trasferimento della competenza ex legge 1/08 art. 32 comma 5, la suddetta A.G.C. 12 rimetteva i fascicoli relativi alle ordinanze – ingiunzioni previamente emesse e rimaste inadempite;
- b. che l' A.G.C. 15, al fine del recupero delle somme ingiunte e non pagate, spettanti all'Amministrazione Regionale, provvedeva all'istruttoria dei fascicoli trasmessi, con l'obiettivo di accertare la persistente

- Settore Contenzioso Civile e Penale, si provvedeva alla ulteriore notifica dei titoli ai trasgressori, con l'avvertenza che, in caso di persistente inadempimento, si sarebbe provveduto al recupero coattivo delle somme dovute, nelle forme del processo civile di esecuzione;
- d. che l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale, con nota n. 019355 del 04.03.2010, faceva presente che, per il notevole carico di lavoro svolto e i tempi lunghi delle procedure da attivarsi, appariva più conveniente, nell'interesse dell'Amministrazione Regionale, procedere al recupero coattivo delle somme con gli strumenti apprestati dal diritto tributario (iscrizione a ruolo e riscossione a mezzo dei concessionari abilitati);

RITENUTO di dover provvedere all'attivazione delle procedure di recupero coattivo delle somme dovute all'Amministrazione Regionale, in relazione alle sanzioni comminate dall'Amministrazione Regionale in materia di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii. in tema di cave e torbiere, che andranno maggiorate degli interessi di mora legali "medio tempore" maturati (ex art. 27 comma 5 L. n. 689/81) e delle spese di notifica, in riferimento sia alle Ordinanze precedentemente emesse dalla A.G.C. 12, sia con riguardo a quelle adottate e dalla A.G.C. 15, rimaste inadempite, a mezzo iscrizione a ruolo e successiva riscossione;

VISTO

- a. l'art. 3, comma 25, della L. n. 248/2005: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", il quale stabilisce che, fino al 31.12.2010, possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo, di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- b. il D.P.C.M. 25/03/2011: "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze", pubblicato in G.U. n. 74, del 31/03/2011, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, del D.L. 30 settembre 2005, 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in scadenza il 31/03/2011, è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2011, con la seguente motivazione: "Il radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali comporterà, per gli enti locali, il compimento di una serie di complesse attività funzionali all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. Pertanto si rende necessario prevedere un termine più ampio per consentire agli enti di cui sopra il tempestivo avvio di tali attività";
- c. la convenzione per l'utilizzo dei servizi on-line sottoscritta in data 16 febbraio 2009 da Equitalia Polis S.P.A. e dalla Regione Campania con validità triennale;

Propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto contenuto in premessa, e che si intende di seguito integralmente riportato

1. di attivare le procedure di recupero coattivo delle somme dovute all'Amministrazione Regionale in relazione alle sanzioni comminate dall'Amministrazione Regionale in materia di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii. in tema di cave e torbiere, che andranno maggiorate degli interessi di mora legali "medio tempore" maturati (ex art. 27 comma 5 L. n. 689/81) e delle spese di notifica, in riferimento sia alle Ordinanze precedentemente emesse dalla A.G.C. 12, sia con riguardo a quelle adottate dalla A.G.C. 15, rimaste inadempite, a mezzo iscrizione a ruolo e successiva riscossione;
2. di incaricare il Coordinatore dell'AGC 15 di adottare gli atti conseguenti;
3. di inviare la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, all'A.G.C. 01 Gabinetto Presidente Giunta Regionale, all'A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, all'A.G.C. 15 LL.PP- OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, al Settore 01 dell'A.G.C. 4, ai Settori 1, 2 e 4 dell'A.G.C. 08, ai Settori 3,5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 dell'A.G.C. 15, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.